

Unione Province d'Italia



UPI

EMENDAMENTI

AC 3495

**Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali**

15 marzo 2022

AC 3495

ART. 27

(contributi straordinari agli enti locali)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: “50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province” con le parole “90 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”.

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole “322,6 milioni di euro per l’anno 2022” con le seguenti “362,6 milioni di euro per l’anno 2022”

MOTIVAZIONE

La spesa sostenuta dalle Province nel 2021 per l’energia – in particolare il costo di riscaldamento ed illuminazione delle scuole secondarie superiori – è stimabile in circa 300 milioni.

Considerata questo dato, è evidente che la cifra di 50 milioni in favore di Province e Città metropolitane quale quota del fondo destinato agli enti locali dall’articolo 27 (Contributi straordinari agli enti locali) comma 2, è del tutto insufficiente a colmare il gap causato dalle maggiori spese per acquisti energetici e per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, e delle Province in particolare.

Tale cifra risultante dal calcolo di un incremento delle voci “gas” ed “energia elettrica” contenute nella Banca dati Siope, non è in alcun modo esaustiva rispetto alle spese sostenute da Province e Città metropolitane per i costi dell’energia. Numerosi enti, infatti, le dichiarano diversamente all’interno della banca dati poiché si avvalgono di forniture “global service” oppure finanziano direttamente gli istituti scolastici affinché questi possano autonomamente provvedere al pagamento delle bollette.

Per questo l’UPI, al fine di azzerare l’impatto dell’aumento dei costi energetici, ribadisce la necessità di portare la quota del fondo destinata a Province e Città metropolitane ad almeno 90 milioni.

AC 3495

ART. 27

(contributi straordinari agli enti locali)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano.

Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

MOTIVAZIONE

La norma, che ricalca la disciplina di cui all'articolo 1, comma 843, della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, è finalizzata a sostenere i processi di risanamento delle Province in stato di dissesto o in piano di riequilibrio.

Come è noto, in larga parte questi derivano dagli ingenti tagli operati sulle Province in particolare dal dl. 66/14 e dall'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014, e dunque hanno necessità di garantire il mantenimento degli equilibri e contestualmente l'erogazione delle funzioni fondamentali, senza ulteriori spazi di efficientamento della spesa. Per consentire l'ordinato ripristino della funzionalità di questi enti, è necessario che vi sia un supporto finanziario, come già venne disciplinato nel triennio 2018/2020.

Ovviamente il riparto si ritiene dovrà tener conto non solo della massa passiva residua ma anche dell'arco temporale residuo dei piani di rientro.

utilizzo ribassi d'asta per interventi edilizia scolastica

AC 3495

EMENDAMENTO

Art. 25

(Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

Al comma 7, secondo periodo, eliminare il seguente:

“qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha la finalità di consentire agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, utilizzando le economie di gara anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per le altre opere pubbliche (strade, ponti, viadotti...).

L'emendamento consente agli enti locali di disporre dei ribassi d'asta ottenuti per interventi di edilizia scolastica, che altrimenti confluirebbero automaticamente nel Fondo Unico Edilizia scolastica di cui al DL 179/2012 art. 11 comma 4-sexies.

AC 3495

**Art. 28
(Rigenerazione urbana)**

Dopo l'art. 28 inserire il seguente:

**ART. 28 BIS
(Ponti e viadotti)**

“1. All’articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto” sono sostituite con le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire che la rendicontazione dei fondi dedicati a ponti e viadotti previsti per l'anno 2021, secondo un decreto ancora non pubblicato in GU, possa essere effettuata dagli enti entro la fine del 2023 (e non anche a fine 2022), poiché essendo tale decreto ancora in corso di pubblicazione e dunque non perfezionato, non è stato in larga parte previsto nei bilanci degli enti, e non ha prodotto concreti effetti sul processo di investimento. Altrimenti si rischia la revoca del finanziamento stesso.